



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO  
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE**

Via S. Francesco di Sales n. 35 - 00165 Roma

Roma, 3 aprile 2007



PROG-0024074-2007

PU-PROG-1000-03/04/2007-0024074-2007

Alle Direzioni degli Istituti e degli U.E.P.E.  
della Regione Lazio

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

ROMA

**OGGETTO: Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e personale del Comparto Ministeri.**

*Riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42 D.Lgs. 151/01).*

Come è noto, il Testo Unico n. 151 del 26.03.2001 riporta, in maniera organica e sistematica, le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, già innovate dalla Legge n. 53 del 08.03.2000.

Le norme di cui trattasi, particolarmente articolate e collegate con i contratti di lavoro dei diversi comparti, inducono tuttora, per la complessità che le caratterizza e per il susseguirsi di successive modifiche ed interpretazioni, a difficoltà e dubbi sulla loro corretta applicazione, nonostante i chiarimenti forniti sull'argomento dalle circolari ministeriali pervenute sino a settembre del 2002.

In particolare, pervengono a questo Ufficio numerose istanze da parte di personale in servizio negli istituti e servizi della Regione, finalizzate alla fruizione del congedo per l'assistenza ai figli disabili in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, co. 5 del T.U., la cui applicazione è disciplinata dalla Circolare Ministeriale n. 3568/6018 del 12.12.2001, alla pagina 11, punto 6.4.

A tale riguardo si osserva che:

- la Legge 24.12.2003, n. 350, con l'art. 3, comma 106, modifica l'art. 42, comma 5 del T.U. disponendo la soppressione delle parole "da almeno cinque anni". Ne consegue che il dipendente avente diritto può richiedere il beneficio anche immediatamente dopo l'accertamento dell'handicap in situazione di gravità del soggetto disabile;
- la Corte Costituzionale, con sentenza dell'8.06.2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5 del T.U. laddove non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle, conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità, a fruire del congedo ivi indicato *nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile perché totalmente inabili*. Se ne ricava che il dipendente, fratello o sorella di soggetto disabile in situazione di gravità, che produca idonea documentazione sanitaria attestante la totale inabilità dei genitori a provvedere al figlio handicappato, può avere titolo a richiedere il beneficio di cui trattasi.
- Il Consiglio di Stato, con parere n. 3389, reso in data 09.11.2005, in considerazione della particolare natura dei permessi relativi all'assistenza di un figlio con handicap, che si collocano nel quadro di una tutela di valori presidiati da numerose norme costituzionali, in favore di soggetti per i quali insorge nella comunità un dovere di assistenza, ha giudicato non soggette a decurtazioni le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi e i permessi previsti dall'art. 42 del T.U. non siano cumulati con il congedo parentale.

Trattandosi di questioni attinenti ai diritti dei dipendenti, è in conformità delle predette modifiche normative ed interpretative che dovranno essere valutate, d'ora innanzi, le istanze del personale interessato alla fruizione dei permessi in argomento.

La Direzione Generale del personale e della formazione, cui la presente è diretta per conoscenza, vorrà far conoscere, con cortese urgenza, il suo eventuale diverso avviso.

Il Provveditore Regionale  
Zaccagnino

